

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Liviù Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 3/2022

Speciale Decreto Sostegni – *ter*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni *ter*, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse in materia fiscale e di agevolazioni.

Rifinanziamento Fondo attività chiuse

Per l'anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.

Sospensione versamenti

Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti: a) ritenute alla fonte, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; b) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:

1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi *ex* articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive *ex* D.P.R. 445/2000.

Si attende il provvedimento Mise che determini: termini e modalità di invio della domanda; indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura; necessarie specificazioni in relazione alle verifiche relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti.

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Contributi per i settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà

Il nuovo comma 2-*bis*, stanziava 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Tax credit locazione imprese turistiche

Viene prorogato ai canoni versati relativi ai mesi di febbraio e marzo 2022 il c.d. *tax credit* locazioni previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Proroga validità *bonus* termali

Viene estesa al 31 marzo 2022 la validità dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis*, D.L. 104/2020, non fruiti all'8 gennaio 2022.

Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria

L'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 65, comma 6, D.L. 73/2021, prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, è prorogata al 30 giugno 2022.

Sponsorizzazioni sportive

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive, le disposizioni di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Si ricorda che la norma prevede un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati.

Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo

Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo istituito con l'articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di *test* di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Potenziamento del movimento sportivo

Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, saranno individuati criteri di ammissione e modalità di presentazione delle istanze.

Transizione 4.0

Intervenendo sull'articolo 1, comma 1057-*bis*, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto MISE, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Riduzione oneri di sistema utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il I trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia.

Entro 30 giorni a decorrere dal 27 gennaio 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni.

Detrazioni per carichi di famiglia

Viene modificato l'articolo 12, Tuir avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.

Nello specifico, il comma 1, lettera d), ora prevede che la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli) indicata nell'articolo 433, cod. civ. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, da ripartire *pro quota* tra coloro che ne hanno diritto spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Modificando l'articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l'importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA.

Viene inoltre previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Viene introdotta, nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni. A decorrere dal 27 gennaio:

- in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente;
- in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta per sanificazione.

I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

07/02/2022

Studio Giuliano